



ISTITUTO COMPRENSIVO "CAMERANO"



REGOLAMENTI DI DISCIPLINA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

con rilettura generale a cura dell'Organo di Garanzia e adozione da parte del Consiglio di Istituto
delibera CdI n. 07 del 02-09-2020 a seguito dell'introduzione della Didattica a Distanza

Il Dirigente Scolastico
Barbara Bettaluscio

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Resalba Rubini

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;

PREMESSO che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione *"che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali"* (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169;

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni;

VISTA la legge 107/2015 ed i Decreti attuativi n. 62/2017 e ss;

VISTA la legge 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

VISTA la Legge regionale (regione Marche) n. 32/2018 Prevenzione e contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia

VISTO il Decreto R0000089.07-08-2020 recante l'adozione delle linee guida sulla didattica digitale integrata, di cui al decreto del M.I. 26-06-2020 n.39

CONSULTATA la rappresentanza dei genitori;

SENTITO il parere positivo del Collegio dei Docenti espresso con delibera n. 30 del 05 giugno 2014 e successive integrazioni a seguito di norme di legge

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero / rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione e del rispetto per le persone.

INDICE

- Art. 1 - Principi e finalità
- Art. 2 - Tipologia delle sanzioni lievi e organi competenti alla relativa irrogazione
- Art. 3 - Tipologia delle sanzioni gravi, gravissime e organi competenti alla relativa irrogazione
- Art. 4 - Procedura: comunicazione di avvio del procedimento, contestazione di addebito e audizione in contraddittorio
- Art. 5 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto, Commissione d'esame
- Art. 6 - Esecutività del provvedimento
- Art. 7 - Impugnazioni
- Art. 8 - Organo di Garanzia di Istituto
- Art. 9 - Allegati:
TABELLA A, TABELLA B, TABELLA C, TABELLA D
- Art. 10 - Revisioni

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, definisce i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, individua le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle, stabilisce, infine, il relativo procedimento.

E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e muove dal presupposto che le regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare scaturiscono dall'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui.

Lo stesso regolamento rileva ai fini disciplinari anche **condotte extrascolastiche**, circoscrivendo *ex ante* il confine della pretesa punitiva della scuola e la legittimità di una reazione disciplinare della scuola a fronte di condotte dell'alunno che, sebbene agite fuori dal tempo e dallo spazio scolastico, abbiano come **oggetto passivo la comunità scolastica stessa** (compagni, docenti, personale, ecc.) o **beni della scuola** (ad es. il sistema informatico o materiale didattico).

Rientra in questo caso, all'evidenza, tutta la congerie di condotte offensive poste in essere attraverso internet ovvero condotte di danneggiamento (incendi, allagamenti, ecc.) poste in essere ad esempio in orario notturno.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dell'alunno sanzionabile.

4. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento, delle conseguenze che da esso derivano e tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.

La sanzione irrogata può essere convertita in parte o totalmente in attività in favore della comunità scolastica (pulizia locali, riordino aule/materiali didattici, collaborazioni varie ...) e/o locale.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le infrazioni incidono sulla valutazione del comportamento.

Una valutazione da cui emerga il **mancato rispetto delle regole della convivenza civile (comportamento: livello D e livello C)** comporta l'interdizione a partecipare a viaggi studio/di istruzione, gare sportive fuori sede, eventi legati a concorsi di uno o più giorni. Il comportamento è oggetto di valutazione da parte del consiglio di classe di norma un mese prima dell'effettuazione del viaggio.

Il comportamento scorretto durante una visita guidata/viaggio di istruzione comporta l'interdizione alla partecipazione alla visita guidata/viaggio di istruzione successivo.

6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera scolastica, vengono inserite nel fascicolo personale dell'alunno.

Art. 2 - Tipologia delle sanzioni lievi e organi competenti alla relativa irrogazione

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui alla TABELLA A, sanzioni lievi, è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli alunni, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi sussistono quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti, qualificabili come rimprovero verbale,

viene trasmessa comunicazione ai genitori attraverso il quaderno / diario dell'alunno ovvero telefonata / annotazione su registro elettronico, da parte dell'insegnante che rileva la mancanza.

Art. 3 - Tipologia delle sanzioni gravi, gravissime e organi competenti alla relativa irrogazione

1. I provvedimenti sanzionatori di cui alla TABELLA B, sanzioni gravi, vengono irrogati dal consiglio di classe tecnico. Sono qualificabili come rimprovero scritto e comportano l'avvio del procedimento.

Qualora nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano coinvolti altri alunni in qualità di parti lese, gli stessi e le loro famiglie vengono avvisati, come contro-interessati, dell'intervento sanzionatorio/riparatorio avviato.

2. I provvedimenti sanzionatori di cui alla TABELLA C, sanzioni gravissime, comportano l'avvio del procedimento, vanno identificati da un **organo collegiale, alla presenza delle diverse componenti**, e possono prevedere l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica.

Relativamente a quest'ultimo aspetto si precisa che:

a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, cosiddetta *sospensione*, fino a 15 giorni sono deliberate dal Consiglio di Classe;

b) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di stato sono deliberate dal Consiglio di Istituto;

c) le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame (applicabili anche ai candidati esterni) sono deliberate Commissione d'esame.

3. I provvedimenti sanzionatori di cui alla TABELLA D sono identificati dal Consiglio di Classe tecnico.

Nei periodi di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica non superiori a 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e i suoi genitori/esercenti la patria potestà, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni -in coordinamento con la famiglia/esercenti la patria potestà e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria- la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

L'allontanamento dell'alunno dalla collettività scolastica può essere disposto quando si rilevino atti di vandalismo, vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, ovvero non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 4 – Procedura: comunicazione di avvio del procedimento, contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1. Acquisito ogni elemento utile all'indagine, attraverso le audizioni degli alunni e di quanti possono fornire dati rilevanti, il Dirigente Scolastico contesta per iscritto al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale il comportamento da censurare.

La contestazione può essere notificata anche per via telefonica o telematica. L'avvenuta notifica deve risultare dal registro dei fonogrammi e deve essere protocollata. Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, e contestualmente vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento (fissato in 30 giorni a decorrere dalla contestazione).

2. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. L'alunno ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dai docenti di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, può tentare con i genitori una concertazione del comportamento da tenere nei confronti del minore. Ciò allo scopo di ricercare reale coerenza educativa tra scuola e famiglia.

3. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano coinvolti altri alunni in qualità di parti lese, gli stessi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come contro-interessati.

4. Il genitore / l'esercente la potestà genitoriale ed il minore passibile di sanzione entro due giorni dalla notifica della contestazione, vengono convocati in audizione dal Consiglio di Classe tecnico, riunito in seduta straordinaria. Durante l'istruttoria gli stessi possono produrre prove e testimonianze a loro favore. Del colloquio viene redatto processo verbale che deve essere sottoscritto da un membro della famiglia o da chi esercita la potestà genitoriale. Detto verbale viene assunto agli atti del procedimento come ulteriore elemento di decisione.

5. All'audizione segue con decisione assumibile a maggioranza:

- a.** l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare, per cui il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione scritta a tutti gli interessati, ovvero
- b.** la ri-missione degli atti al Consiglio di Classe per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

6. Analoga procedura viene seguita nel caso l'Organo Collegiale sia rappresentato dal Consiglio di Istituto o dalla Commissione d'esame.

Art. 5 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto, Commissione d'Esame

1. Il **Consiglio di Classe giuridico**, presieduto dal Dirigente Scolastico, viene convocato in seduta straordinaria entro il termine minimo di **cinque giorni** dall'audizione in contraddittorio. In seduta, viene acquisito il **verbale di audizione**.

Per la validità delle deliberazioni è prevista la composizione del collegio in forma perfetta. In caso di impedimento grave ci si può avvalere di memoria scritta da parte del componente assente, rappresentato da un membro supplente, da allegare agli atti dell'istruttoria.

Per la sostituzione del componente assente si fa riferimento al Consiglio di Classe parallelo.

In caso di conflitto di interesse il componente coinvolto non ha diritto di voto e va surrogato secondo i criteri di cui sopra.

Non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata in modo dettagliato la motivazione che ha portato al provvedimento.

Il provvedimento disciplinare assunto viene comunicato allo studente interessato, ammesso dinanzi a tale organo, insieme ad un familiare / esercente la potestà genitoriale.

La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e la eventuale sanzione alternativa ai sensi dell'art. 1, c. 4, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Per l'esecuzione del provvedimento non è necessario aspettare che siano scaduti i termini di impugnazione. Laddove, a fronte di un eventuale ricorso, la sanzione fosse annullata dopo la sua esecuzione, dal punto di vista giuridico, ciò si tradurrà nella eliminazione degli effetti giuridici della sanzione (ovvero nell'eliminazione delle "tracce" della sanzione dal fascicolo personale dello studente ed eventuale "ricostruzione" della "carriera" dello stesso).

2. Stessa procedura viene seguita nel caso l'Organo Collegiale sia rappresentato dal Consiglio di Istituto o dalla Commissione d'Esame.

Il Consiglio di Istituto o la Commissione d'esame vengono convocati in seduta straordinaria, salvo ragioni di urgenza, entro il termine di cinque giorni dall'audizione in contraddittorio. In seduta, viene acquisito il verbale di audizione.

Per la validità delle deliberazioni è prevista la composizione del collegio in forma perfetta. In caso di impedimento grave ci si può avvalere di memoria scritta da parte del componente assente, rappresentato da un membro supplente, da allegare agli atti dell'istruttoria.

Per la sostituzione del componente assente si fa riferimento ai nominativi non eletti ovvero a docenti in primis di insegnamenti affini, rispettivamente per il Consiglio di Istituto e per la Commissione d'Esame.

In caso di conflitto di interesse il componente coinvolto non ha diritto di voto.

Non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata in modo dettagliato la motivazione che ha portato al provvedimento.

Il provvedimento disciplinare assunto viene comunicato allo studente interessato, ammesso dinanzi a tale organo, insieme ad un familiare / esercente la potestà genitoriale.

La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e la eventuale sanzione alternativa, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Per l'esecuzione del provvedimento non è necessario aspettare che siano scaduti i termini di impugnazione. Laddove, a fronte di un eventuale ricorso, la sanzione fosse annullata dopo la sua esecuzione, dal punto di vista giuridico, ciò si tradurrà nella eliminazione degli effetti giuridici della sanzione (ovvero nell'eliminazione delle "tracce" della sanzione dal fascicolo personale dello studente ed eventuale "ricostruzione" della "carriera" dello stesso).

3. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

4. Nel periodo di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, il minore può essere impegnato in attività a favore della comunità scolastica e/o locale (previa sottoscrizione in quest'ultimo caso di apposita convenzione con l'ente/associazione ospitante e in accordo con i servizi sociali).

Art. 6 - Esecutività del provvedimento

1. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni / dalla comunità scolastica siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che può disporre l'assolvimento.

2. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 7 – Impugnazioni

I ricorsi contro tutte le tipologie di sanzioni disciplinari irrogate agli studenti, da parte "di chiunque ne abbia interesse" vanno presentati all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla loro irrogazione e la decisione deve essere assunta entro 10 giorni.

In caso di ricorso o di conflitto l'Organo di Garanzia convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola.

Lo scopo primario dell'Organo di Garanzia è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'Organo di Garanzia elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

Avverso il pronunciamento dell'Organo di Garanzia di Istituto è ammesso il ricorso all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 8 - Organo di Garanzia di Istituto

1. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente che di volta in volta designa il segretario verbalizzante.

L'avviso di convocazione delle sedute deve pervenire per iscritto ai membri componenti almeno **tre giorni** prima, o nei casi di urgenza 24 ore prima della data fissata per la riunione, anche per via telefonica o telematica. L'avvenuta notifica deve risultare dal registro dei fonogrammi e deve essere protocollata. In caso di impedimento grave o conflitto di interesse, i membri effettivi vengono sostituiti da quelli supplenti.

2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno quattro componenti. Ciascun componente ha diritto di parola. In quanto organo chiamato a dirimere controversie, non è ammessa l'astensione.

Nella seduta conclusiva, in cui viene deliberata la pertinenza/non pertinenza della sanzione irrogata dal Consiglio di Classe / Consiglio di Istituto / Commissione d'Esame, l'Organo di Garanzia opera come organo perfetto, per cui risulta necessaria la presenza di tutti i componenti.

3. Le decisioni sono sempre ispirate da finalità educative: le "pene" tendono a far comprendere l'errore e ad evitare comportamenti recidivanti in futuro.

Sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate.

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione irrogata dal Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto / Commissione d'Esame, tale provvedimento è immediatamente revocato, per cui si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e l'Organo che ha irrogato la sanzione.

Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare vengono annullati.

4. Ogni riunione / convocazione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

Art. 9 – Allegati

Sono parte integrante del Regolamento di Disciplina la TABELLA A, B e C, allegate, in cui si identificano le infrazioni lievi, gravi e gravissime, l'organo competente a comminare le sanzioni, la tipologia di provvedimenti. La TABELLA D definisce la non partecipazione a viaggi studio/di istruzione, gare sportive fuori sede, eventi legati a concorsi di uno o più giorni, per comportamento non rispettoso delle regole della convivenza civile (comportamento: livello D e livello C)

Le sanzioni base, associate ai provvedimenti accessori con finalità educativa, si articolano nelle seguenti categorie:

1. richiamo verbale,
2. richiamo scritto,
3. allontanamento dalla comunità scolastica.
4. interdizione alla partecipazione a viaggi di a viaggi studio/di istruzione, gare sportive fuori sede, eventi legati a concorsi di uno o più giorni.

I comportamenti recidivanti comportano:

- la convocazione dei genitori da parte del coordinatore di classe,
- la convocazione dei genitori da parte del DS,
- l'avvio dell'istruttoria a seguito di contestazione di addebito.

Gli stessi fanno scattare la sanzione immediatamente successiva.

Giudizio di rimprovero sulla condotta che scaturisce dalla sommatoria di più condotte trasgressive (tre) documentate nelle note sul registro di classe, viene emesso dal Dirigente Scolastico con notifica scritta ai genitori/esercenti la patria potestà.

Art. 10 – Revisioni

Il presente Regolamento disciplinare è soggetto a lettura ed eventuale revisione annuale da parte dell'Organo di Garanzia.

TABELLA A (infrazioni lievi) IN PRESENZA E A DISTANZA

INFRAZIONI	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
<p>Continui ritardi</p> <p>/</p> <p>Continui ritardi al rientro dall'intervallo</p>	<p>Richiamo verbale e comunicazione tramite diario alla famiglia che controfirma per presa visione (annotazione sul giornale di classe).</p> <p>Punizione riflessiva: commentare un testo dove la regola sia contemplata.</p>	<p>-Insegnante che rileva la mancanza</p>
<p>Mancanza di giustificazioni</p> <p>/</p> <p>Mancanza di comunicazioni firmate da un genitore</p>	<p>Richiamo verbale e comunicazione tramite diario alla famiglia che controfirma per presa visione (annotazione sul giornale di classe).</p>	<p>-Insegnante che rileva la mancanza/Coordinatore di classe.</p>
<p>Assenze strategiche</p>	<p>Annotazione sul giornale di classe e comunicazione tramite diario alla famiglia che controfirma per presa visione (annotazione sul giornale di classe).</p>	<p>-Insegnante che rileva la mancanza</p>
<p>Linguaggio non decoroso</p> <p>/</p> <p>Abbigliamento non decoroso</p> <p>/</p> <p>Comportamento non decoroso</p>	<p>Richiamo verbale e comunicazione tramite diario alla famiglia che controfirma per presa visione (annotazione sul giornale di classe).</p> <p>Punizione riflessiva: commentare un testo dove la regola sia contemplata.</p>	<p>-Insegnante che rileva la mancanza</p>
<p>Disturbo sistematico delle lezioni</p> <p>/</p> <p>Interventi inopportuni</p> <p>/</p> <p>Interruzioni continue che impediscono al gruppo di seguire con attenzione</p>	<p>Richiamo verbale e comunicazione tramite diario alla famiglia che controfirma per presa visione (annotazione sul giornale di classe).</p> <p>Punizione riflessiva: commentare un testo dove la regola sia contemplata.</p>	<p>-Insegnante che rileva la mancanza</p>
<p>Abituale mancanza di materiale</p> <p>/</p> <p>Abituale non esecuzione dei compiti</p> <p>/</p> <p>Abituale non esecuzione del lavoro in classe a causa di scarso impegno o disattenzione</p>	<p>Richiamo verbale e comunicazione tramite diario alla famiglia che controfirma per presa visione (annotazione sul giornale di classe).</p> <p>Esecuzione a casa del lavoro non svolto in aula o del lavoro non consegnato.</p>	<p>-Insegnante che rileva la mancanza</p>
<p>Possesso a scuola di oggetti personali e/o materiali non inerenti il corredo scolastico</p>	<p>Richiamo verbale e comunicazione tramite diario alla famiglia che controfirma per presa visione (annotazione sul giornale di classe).</p> <p>Ritiro dell'oggetto, relativo deposito in cassaforte e restituzione al termine delle lezioni.</p>	<p>-Insegnante che rileva la mancanza</p>

<p>Scarsa cura dell'aula / ambienti scolastici /</p>	<p>Richiamo verbale e comunicazione tramite diario alla famiglia che controfirma per presa visione (annotazione sul giornale di classe).</p> <p>Scuse pubbliche. Pulizia dell'aula / ambiente scolastico.</p>	<p>-Insegnante che rileva la mancanza/Coordinatore di classe</p>
<p>Scarsa cura degli oggetti altrui</p> <p>(per scarsa cura si intende anche il mancato rispetto di alcune norme contenute nel Regolamento sull'utilizzo dei dispositivi digitali della scuola, quali la non alterazione del desktop, la non installazione di applicazioni, l'invio continuo di comandi ...)</p>	<p>Richiamo verbale e comunicazione tramite diario alla famiglia che controfirma per presa visione (annotazione sul giornale di classe).</p> <p>Scuse pubbliche. Punizione riflessiva: lettura, commento o produzione di testi pertinenti.</p>	<p>-Insegnante che rileva la mancanza</p>

TABELLA B (infrazioni gravi) IN PRESENZA E A DISTANZA

INFRAZIONI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
Abituale mancanza di dispositivi digitali in ordine (con webcam, audio, video funzionanti)	Richiamo scritto. Punizione riflessiva: commentare un testo dove la regola sia contemplata.	-Consiglio di Classe tecnico Avvio procedimento
Copiatura di esercitazioni / Copiatura / alterazione di verifiche durante l'anno scolastico	Richiamo scritto. Annullamento della prova, con incidenza sulla valutazione finale. Punizione riflessiva: commentare un testo dove la regola sia contemplata.	-Consiglio di Classe tecnico Avvio procedimento
Falsificazione firma genitore	Richiamo scritto. Punizione riflessiva: commentare un testo dove la regola sia contemplata.	-Consiglio di Classe tecnico Avvio procedimento
Assenze ingiustificata / non note alla famiglia	Richiamo scritto. Punizione riflessiva: commentare un testo dove la regola sia contemplata.	-Consiglio di Classe tecnico Avvio procedimento
Resoconti di vita scolastica non corrispondenti a verità e tali da ledere la reputazione di soggetti terzi	Richiamo scritto. Scuse pubbliche. Punizione riflessiva: commentare un testo dove la regola sia contemplata.	-Consiglio di Classe tecnico Avvio procedimento
Atteggiamenti di insubordinazione, provocazione, prepotenza, arroganza nei confronti degli adulti / Atteggiamenti di provocazione, prepotenza, arroganza e nei confronti dei compagni	Richiamo scritto. Scuse pubbliche. Prestare aiuto a compagni. Espletare servizi Punizione riflessiva: lettura, commento o produzione di testi pertinenti.	-Consiglio di Classe tecnico Avvio procedimento
Uso non autorizzato di cellulare, smartphone e di altri dispositivi elettronici personali	Richiamo scritto. Ritiro del cellulare / dispositivo elettronico e restituzione preferibilmente al genitore (convocato telefonicamente) al termine delle lezioni. Punizione riflessiva: lettura, commento o produzione di testi pertinenti.	-Consiglio di Classe tecnico Avvio procedimento

<p>Mancato rispetto delle regole individuate nella Politica di Utilizzo Accettabile dei BYOD e nel Regolamento sull'utilizzo dei dispositivi digitali della scuola</p> <p>(per le parti <u>non relative</u> 1. alla violazione della dignità, privacy ... 2. a comportamenti che ledono l'immagine della comunità scolastica ... 3. a danneggiamenti volontari e furti ..., normate dalla TABELLA C)</p>	<p>Richiamo scritto. Divieto di utilizzare il dispositivo durante l'orario scolastico per una/due lezioni in caso di comportamento recidivante.</p> <p>Punizione riflessiva: lettura, commento o produzione di testi pertinenti.</p>	<p>-Consiglio di Classe tecnico Avvio procedimento</p>
<p>Attivazione arbitraria impianto allarme</p>	<p>Richiamo scritto.</p> <p>Punizione riflessiva: lettura, commento o produzione di testi pertinenti.</p>	<p>-Consiglio di Classe tecnico Avvio procedimento</p>

TABELLA C (infrazioni gravissime) IN PRESENZA E A DISTANZA

INFRAZIONI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
<p>Comportamenti che violano il pudore, la dignità, il rispetto e la privacy della persona umana (inclusi comportamenti di bullismo/cyberbullismo e stalking), comprensivi anche di episodi a danno di membri della comunità agiti nella vicinanza della scuola o in internet</p> <p>Condotte violente o aggressive (sia verbali che fisiche)</p> <p>Linguaggio blasfemo</p> <p>Comportamenti che ledono l'immagine della comunità scolastica</p>	<p>Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (da 1 a 15 giorni in base alla gravità delle conseguenze, convertibili parzialmente o totalmente in azioni utili alla comunità scolastica/locale)</p> <p>Scuse pubbliche. Prestare aiuto a compagni. Punizione riflessiva: lettura, commento, produzione di testi pertinenti/ autobiografie cognitive. Azioni utili alla comunità scolastica / Lavori a favore della comunità locale.</p>	<p>-Consiglio di classe giuridico Avvio procedimento</p> <p><i>(Segnalazione al Tribunale dei Minori presso la Procura della Repubblica - Denuncia presso il Comando dei Carabinieri).</i></p>
<p>Danneggiamento volontario di oggetti, strutture, arredi, sussidi</p> <p>Furti</p>	<p>Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (da 1 a 5 giorni in base alla gravità del danno, convertibili parzialmente o totalmente in azioni utili alla comunità scolastica/locale).</p> <p>Scuse pubbliche. Contestuale avvio della richiesta di risarcimento in solido/riparazione del danno, restituzione/risarcimento dell'oggetto trafugato.</p> <p>Punizione riflessiva: lettura, commento o produzione di testi pertinenti. Azioni utili alla comunità scolastica / Lavori a favore della comunità locale.</p>	<p>-Consiglio di classe giuridico Avvio procedimento</p> <p><i>(Denuncia presso il Comando dei Carabinieri).</i></p>
<p>Fumo e alcol durante le attività scolastiche /extrascolastiche</p>	<p>Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (da 1 a 5 giorni in base alla gravità delle conseguenze, convertibili parzialmente o totalmente in azioni utili alla comunità scolastica/locale).</p> <p>Punizione riflessiva: lettura, commento o produzione di testi pertinenti. Azioni utili alla comunità scolastica / Lavori a favore della comunità locale.</p>	<p>-Consiglio di classe giuridico Avvio procedimento</p>
<p>Possesso a scuola di oggetti, materiali, sostanze non consentite dalla legge.</p>	<p>Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (da 1 a 15 giorni in base alla gravità delle conseguenze, convertibili parzialmente o totalmente in azioni utili alla comunità scolastica/locale).</p> <p>Ritiro immediato degli oggetti, materiali, sostanze e relativo deposito in cassaforte. Punizione riflessiva: lettura, commento o produzione di testi pertinenti. Azioni utili alla comunità scolastica / Lavori a favore della comunità locale.</p>	<p>-Consiglio di classe giuridico Avvio procedimento</p> <p><i>(Denuncia presso il Comando dei Carabinieri).</i></p>

<p>Atti di vandalismo (incendio, allagamento ...)</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, anche fino al termine dell'anno scolastico, nel caso di atti connotati da una particolare gravità, tale da determinare seria apprensione a livello sociale, e nel caso in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p> <p>Scuse pubbliche. Contestuale avvio della richiesta di risarcimento in solido/riparazione del danno, restituzione/risarcimento dell'oggetto trafugato.</p> <p>Punizione riflessiva: lettura, commento o produzione di testi pertinenti, autobiografie cognitive. Lavori a favore della comunità locale.</p>	<p>-Consiglio di Istituto Avvio procedimento</p> <p><i>(Denuncia presso il Comando dei Carabinieri).</i></p>
<p>Comportamenti che creano pericolo per l'incolumità propria / altrui</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, anche fino al termine dell'anno scolastico, nel caso di atti connotati da una particolare gravità, tale da determinare seria apprensione a livello sociale, e nel caso in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p> <p>Scuse pubbliche. Punizione riflessiva: lettura, commento o produzione di testi pertinenti, autobiografie cognitive. Lavori a favore della comunità locale.</p>	<p>-Consiglio di Istituto Avvio procedimento</p> <p><i>(Denuncia presso il Comando dei Carabinieri).</i></p>

TABELLA D (interdizione a viaggio di istruzione/studio - art.1, c.5) IN PRESENZA E A DISTANZA

INFRAZIONI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
<p>Mancato rispetto delle regole della convivenza civile (comportamento: livello D e livello C)</p>	<p>Interdizione alla partecipazione a viaggi di istruzione/studio (anche legati a concorsi) di uno o più giorni.</p> <p>Attività formativa complementare (ricerca/approfondimento di una data tematica, autobiografia cognitiva, attività a favore della comunità scolastica).</p>	<p>-Consiglio di classe tecnico. Avvio procedimento</p>